

il Perito Informa



ANNO 12 nr. 4 - 2007

OTTOBRE - DICEMBRE 2007

NOTIZIARIO TECNICO PERIODICO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. - D.C.I.



REGALI 2008

Auguri

Il Consiglio del Collegio è lieto di porgere i migliori auguri di

*Buon Natale e
Felice Anno Nuovo*

a tutti gli iscritti al Collegio unitamente ai loro familiari,
collaboratori ed inserzionisti



L'EPPI

INCONTRA IL PIEMONTE

L'incontro con alcuni Consiglieri del C.d.A. e del C.I.G. del ns. Ente di Previdenza per approfondire le ultime novità per i Periti Industriali. Sarà dato ampio spazio ai partecipanti per ottenere risposte e chiarimenti ai quesiti presentati.

**Sabato 09 febbraio 2008
9.30/13.00**



HOTEL GALLIA – PIANEZZA TO

PROGRAMMA E MODULO DI ADESIONE SUL SITO WWW.COLPITO.IT

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi,
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

Hanno collaborato:
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini,
Paolo Revelli, Pasquale Mihalich

Redazione e Amministrazione:
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: <http://www.colpito.it>

Orari Apertura Collegio:
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.00 - 13.00
venerdì

Stampa: Tip. Artale
Videoimpaginazione: Elisa Tritto
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Auguri!?

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

EDITORIALE	Direttiva... italiana	Sandro Gallo	pag	3
PROFESSIONI INTELLETTUALI DIRETTIVA 2005/36/CE	Lettera al Presidente Napolitano	Amos Giardino	pag	4
SICUREZZA	Legge 123/07: un testo condiviso	Aldo Novellini	pag	5-6
DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE	Legge 123/07 e la responsabilità "amministrativa" degli enti	Stefano Comellini	pag	7-11
COMPETENZE PROFESSIONALI	Competenze del Perito Edile	CNPI	pag	12-15
ESPOSTO	Rimessione in termini dei Periti Industriali per incarichi professionali	Università degli Studi di Torino	pag	16
PREVENZIONE INCENDI	Considerazioni su D.M. 16-2-07 e D.M. 9-3-07	Pasquale Mihalich	pag	17-19
PARI OPPORTUNITÀ	Fiera Internazionale	Amos Giardino	pag	20
CERTIFICAZIONE ENERGETICA	Certificazione energetica degli edifici	Giancarlo Boesso	pag	21-24
CERTIFICAZIONE ENERGETICA	Il Perito Industriale tecnico abilitato	CNPI	pag	25
NORME E LEGGI	Elettrotecnica	Antonello Greco	pag	26-27
ARTICOLO TECNICO DEL PRODUTTORE	Thor Champion la luce dove serve	THORN	pag	28-30
APIT	Informativa Soci	Paolo Revelli	pag	31
PROVINCIA DI TORINO	Regolamento Provinciale in materia di oli minerali	Provincia di Torino	pag	32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

Consiglieri		Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
Segretario Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
Tesoriere Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Adriano Pugno

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
Chimica	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Elettronica e automazione	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
Pari Opportunità	Arianna Grande	Su convocazione
Dipendenti pubblici	Paolo Giaccone	Su convocazione
Commissione amministratori stabili - edilizia	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
 MARCO PALANDELLA
 ASTI LUCIANO CESTE

ISPESL

ASTI LUCIANO CESTE
 ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
 TORINO MARCO BASSO
 GIANCARLO BOESSO
 PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCO

ASTI LUCIANO CESTE
 ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
 TORINO PASQUALE MIHALICH

ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.L.

ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
 ASTI LUCIANO CESTE
 TORINO OSCAR F. BARBIERI
 PAOLO GIACONE

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO MARCO BASSO
 ITALO BERTANA
 GIANCARLO BOESSO
 ASTI LUCIANO CESTE
 ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO AMOS GIARDINO
 ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
 ASTI LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE
 FRANCO PAUTASSO
 PASQUALE MIHALICH
 ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA ANTONIETTA MAIOLINO
 TORINO SANDRO GALLO
 ASTI PIETRO COSTA
 IVREA PAOLO GIACONE

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO
 PAOLO GIACONE
 MARCO BASSO
 ROBERTO PARISI

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO OSCAR F. BARBIERI
 ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO
 ASTI LUCIANO CESTE

DIRETTIVA.. ITALIANA

Il 23 ottobre u.s., con appena qualche giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dalla UE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.lgs. per il recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tuttavia, il Governo ha comunicato che il testo sarà reso pubblico solo dopo la firma del Capo dello Stato. Non si capisce da cosa sia dettato questo improvviso riserbo che impedisce la divulgazione di un decreto che palleggiato da mesi da una Commissione all'altra è diventato di pubblico dominio. È prassi che qualunque testo appena approvato sia passato, anche se in forma ufficiosa, alla stampa per la sua diffusione con i relativi commenti. In fondo si tratta del semplice recepimento di una direttiva europea, che garantisce ai professionisti italiani di essere riconosciuti in Europa e di consentire loro il diritto di stabilimento in tutti gli Stati membri. Ora, perché questa scelta? Forse perché il Governo, considerato l'infelice momento che sta attraversando, non vuole fare conoscere qualche parola in più, oltre a quelle che già conosciamo, che potrebbe avere aggiunto all'ultimo minuto nel testo finale e rimandare il più possibile le legittime azioni di protesta e di contrasto degli Ordini e dei Collegi. Ma che cos'è che già conosciamo? Dobbiamo fare un passo indietro per capire che cosa ha combinato questo Governo.

La Direttiva 2005/36/CE è entrata in vigore il 20-10-2005, entro due anni doveva essere recepita dagli Stati membri, in essa sono definiti i livelli di qualifica per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, professioni che per legge rientrano sotto il controllo degli Ordini e dei Collegi. È stata assimilata ad una professione regolamentata quella esercitata da membri di associazioni o di organismi esistenti in Irlanda e nel Regno Unito di cui nella direttiva è allegato l'elenco di 43 istituzioni che di fatto hanno, in quei Paesi, la stessa funzione e ruolo degli Ordini e dei Collegi. Nessuna altra eccezione è stata ammessa.

In Italia, da tempo, le associazioni professionali pretendono il riconoscimento affinché i loro iscritti possano esercitare attività intellettuale, senza titolo scolastico, sulla base di un attestato, da esse stesse rilasciato, nel quale si dichiara che l'interessato è abilitato a svolgere una certa professione. Il d.d.l. Mastella per la riforma delle professioni intellettuali è fortemente impegnato in

questa direzione, per soddisfare le richieste delle associazioni.

Gli Ordini ed i Collegi continuano a sostenere che le associazioni devono essere riconosciute per quelle attività non regolamentate e non coperte dagli attuali Albi, perfettamente in linea con la direttiva europea. Per contrastare il d.d.l. Mastella, il CUP ha organizzato la raccolta delle firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare che possa mitigare e riportare nella direzione europea il sopraccitato d.d.l. Tenuto conto della fase di stallo in cui versa da mesi la riforma delle professioni, avvicinandosi la data del 20 ottobre, termine ultimo per il recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali, eravamo convinti che anche il ns Paese si sarebbe allineato all'Europa, invece il Governo che cosa si inventa? Nel testo di recepimento modifica le definizioni della direttiva e nell'art. 26 (Piattaforma comune) riconosce a pieno titolo le associazioni italiane, legittimandone la figura e la presenza nelle piattaforme europee ed ai tavoli di concertazione e tutto questo senza regolamentazione.

Dire che il Governo si sia preso un eccesso di delega è un eufemismo, l'aver surrettiziamente riconosciuto le associazioni italiane, in palese contrasto con i principi della direttiva, porterà a tutti i professionisti italiani il non diritto di stabilimento negli Stati membri, mentre i professionisti europei potranno esercitare in Italia. A questo punto Ordini e Collegi, sovrachiarati da regolamenti professionali, codici deontologici, obbligo di formazione continua, sono messi in concorrenza con associazioni che non sono soggette a regole e vincoli di alcun genere. Un'associazione ha il solo scopo di tutelare i suoi iscritti, a scapito del committente. Continuiamo a ripetere che il professionista è al servizio del cittadino-utente e che Ordini e Collegi continueranno a valutare il mantenimento dei requisiti, il rispetto delle regole e dei codici di deontologia da parte dei loro iscritti, nell'esclusivo interesse della collettività. Questa guerra la dobbiamo vincere sul campo della qualità delle prestazioni, qualità che mai è venuta meno.



**CONSULTA PERMANENTE
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
DELLA PROVINCIA DI TORINO**
Presso Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
delle Province Alessandria Asti Torino
Corso Vinzaglio 12 bis, 10121 Torino
Tel. 011 5625500 Fax 011 3716908

All' Illustrissimo Presidente della Repubblica Italiana
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale,
00187 Roma

Torino, 17 ottobre 2007

Illustrissimo Presidente,

su mandato dell'Assemblea della Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino, riunitasi il 15 ottobre 2007, che come Presidente rappresento, mi appello a Lei quale rappresentante dell'unità Nazionale e Garante della legalità democratica e istituzionale. Ben nota è la sua sensibilità nei confronti della tutela collettività e degli interessi generali della Nazione, della sicurezza, dell'ambiente e del territorio.

Come a sua conoscenza, gli Ordini ed i Collegi Professionali sono Enti Pubblici non economici, previsti dalle leggi dello Stato a tutela della collettività e degli interessi generali, con la funzione istituzionale di verifica e di vigilanza sul mantenimento dei requisiti dei propri iscritti e del controllo del rispetto dei Codici Deontologici nell'esercizio delle professioni regolamentate.

Intendo segnalare il grave rischio per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e del territorio che si prospetterebbe in caso di emanazione del decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2005/36/CE, qualora rimanga invariato l'attuale testo, già approvato nell'esame preliminare del 27 luglio 2007 dal Consiglio dei Ministri e successivamente sottoposto ai pareri delle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei Deputati e delle Commissioni II, VII, X del Senato della Repubblica.

Lo schema di decreto legislativo, stravolgendo le definizioni previste nella direttiva, introduce di fatto il riconoscimento surrogato di tutte le associazioni, portandole così ai tavoli europei, alla pari di Ordini e Collegi, senza alcun serio criterio di regolamentazione, permettendo il riconoscimento implicito e generalizzato delle associazioni, che verrebbero così legittimate al ruolo di interlocutrici nelle piattaforme europee.

Tutto ciò è in netto contrasto con i principi enunciati nella direttiva 2005/36CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2005, la quale sostituisce tutte le precedenti direttive, sia generali sia settoriali, nel campo del riconoscimento professionale, definendo in modo univoco il ruolo degli Ordini e Collegi Professionali quali Enti preposti al controllo delle Competenze professionali ed i livelli di qualifica necessari per l'accesso e l'esercizio delle Professioni Regolamentate. Unico riconoscimento della direttiva viene dato alle Associazioni Anglosassoni che hanno a tutti gli effetti ruolo equipollente al sistema Ordiniistico Latino, inserendo l'elenco nell'allegato 1 della direttiva stessa. Il riconoscimento delle associazioni italiane in un ruolo non proprio, in quanto costituite per la tutela degli associati e non della collettività, provocherebbe in Italia, oltre a contrastare le disposizioni comunitarie, un'alterazione del mercato a totale danno del cittadino utente e degli interessi generali ad unico vantaggio dei poteri economici imprenditoriali. Ritengo, inoltre, che il testo di recepimento presentato con le modifiche delle definizioni all'Art. 3 della direttiva sia viziato da un abuso di delega.

Mi auguro, Signor Presidente che Ella voglia prestare ascolto, prendendo in considerazione le nostre preoccupazioni che, sono volte alla tutela della collettività e degli interessi generali della Nazione.

Il suo interessamento potrebbe evitare un obbligatorio intervento presso la Corte di Giustizia Europea.

Confidando nella possibilità di poterle esporre direttamente le nostre preoccupazioni, a nome della Consulta permanente degli Ordini e Collegi Professionali della provincia di Torino,

Le porgo con grande rispetto il mio deferente saluto.

Il Presidente
Per. Ind. Amos Giardino

LEGGE 123/07: UN TESTO CONDIVISO

Sicurezza

di Aldo Novellini

LEGGE 123/07: UN TESTO CONDIVISO - INTERVISTA ALL'ON. ROCCHI



Aldo Novellini

Con l'approvazione della legge 123/07, il percorso verso il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro ha finalmente un calendario preciso. Entro 9 mesi dovrà venire approntata una prima bozza idonea da trasmettere al Parlamento e alle Regioni. Sulla base dei pareri ricevuti il Governo preparerà un secondo schema ancora una volta da passare al vaglio parlamentare nonché al Consiglio di Stato. Ultima tappa per giungere infine al definitivo disegno di legge pronto per l'approvazione finale. La legge 123 non è però soltanto importante perché contiene la delega del T.U. ma anche per una serie di misure immediatamente operative nel campo della sicurezza. A margine di un convegno, abbiamo avvicinato l'on. Augusto Rocchi, relatore del provvedimento alla Camera, che si è reso immediatamente disponibile a rispondere alle nostre domande.

On. Rocchi, quali i tratti salienti della legge 123?

Innanzitutto su un piano generale va detto che questo provvedimento è un po' l'emblema del nuovo clima che si respira nelle istituzioni in materia di sicurezza del lavoro. Grazie soprattutto ai pressanti richiami del Capo dello Stato si è finalmente squarciato il velo della situazione infortunistica italiana. Una vera e propria emergenza nazionale. Questa legge vuole essere quindi una prima risposta alle gravi questioni degli infortuni sul lavoro, fenomeno che, non va mai dimenticato, spesso si intreccia con le aree dell'irregolarità e dell'illegalità diffusa.

Proviamo a entrare un po' più nel dettaglio. Quali i punti realmente qualificanti?

Sono parecchi gli aspetti degni di nota. Penso in primis alla norma (art. 2) che impone al pubblico mini-

stero di dare immediata notizia all'Inail, ai fini della costituzione di parte civile, in caso di gravi reati (omicidio colposo e lesioni personali colpose) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Ma non è certo il piano repressivo l'elemento cruciale, ben altre sono le novità.



On. Rocchi

A cosa si riferisce?

Un punto chiave è il rafforzamento del ruolo degli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) da valorizzare come le più prossime istanze dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, anche laddove non sono presenti le organizzazioni sindacali. Va in questa direzione l'obbligo di consegna del Documento di valutazione dei rischi agli Rls e non solo di concedere loro la mera visione dello stesso. Assume inoltre grande rilevanza il cosiddetto "election day", ossia l'elezione di tutti gli Rls nella stessa giornata a coronamento di una vasta campagna informativa a livello nazionale. Mi pare poi interessante la sperimentazione del delegato di sito, in realtà che occupano centinaia di imprese e lavoratori in subappalto spesso in aziende al di sotto della soglia (15 dipendenti) per la quale è prevista l'elezione degli Rls. Il delegato di sito, trasversale alle molteplici fasi lavorative, serve proprio a ricondurre a unità il ciclo produttivo superando quella frammentazione di subappalti che spesso è causa di carenze organizzative nelle cui pieghe si insinua l'evento infortunistico. Va fatto valere il principio per cui non possono esservi lavoratori privi di rappresentanza in fatto di sicurezza.

Cosa ci dice sulla formazione.

È il nodo centrale: sia per gli Rls, sia per i datori di lavoro che assumono le funzioni di Rspp. Ma lo è ancor di più a livello diffuso con l'insegnamento del-

l'antifortunistica partendo sin dalla scuola. Occorre creare una diversa mentalità e uscire dall'equivoco per cui gli investimenti a favore della sicurezza siano soltanto dei costi. E allora una capillare opera didattica e formativa vale mille volte di più di qualsiasi sofisticato marchingegno giuridico e repressivo, poiché è nelle aule scolastiche che si plasma quella cultura che ci accompagna per tutta la vita. Abbiamo bisogno che i nostri giovani, indipendentemente dal ruolo che si troveranno a ricoprire nella loro futura vita lavorativa, diventino portatori di una più forte sensibilità rispetto al diritto alla salute e alla sicurezza nel mondo del lavoro.

E sull'estensione della responsabilità d'impresa (231/01), dei reati in violazione di norme antinfortunistiche?

È qualcosa di importante. Non si vede perché le imprese vengano chiamate a rispondere per i reati finanziari e non per quelli legati alle violazioni antinfortunistiche. Teniamo conto che qui stiamo davanti a fattispecie di enorme rilevanza come l'omicidio colposo e le lesioni gravi. Con il dispositivo della responsabilità d'impresa e con le sanzioni interdittive che vi sono connesse, le aziende vengono obbligate ad occuparsi in modo sistematico del fenomeno infortunistico anche attraverso specifici meccanismi di verifica interna. In più la magistratura potrà esercitare anche una sorta di azione preventiva per focalizzarsi magari sull'idoneità dell'organizzazione aziendale in tema di sicurezza. Va infatti ricordato che gli incidenti sul lavoro non sono il frutto del caso ma quasi sempre derivano da disfunzioni organizzative quando non dall'aperta violazione delle norme.

Quali i prossimi passaggi per dare efficacia al sistema prevenzionistico?

La sicurezza del lavoro è materia a competenza concorrente, tocca cioè allo Stato emanare le norme di principio e alle Regioni le regole di attuazione. Però non si può pensare di avere in Italia venti differenziate logiche attuative delle norme. Allora occorre arrivare ad un'unica Circolare interpretativa tra le istanze regionali e i ministeri del Lavoro e della Sanità, perché non è immaginabile una sicurezza del lavoro a

macchia di leopardo. I diritti che incidono sulle persone devono avere uniformità sull'intero territorio nazionale. Un altro passaggio importante è la definizione, tra le Regioni e le Asl, di un protocollo sulle attività ispettive per giungere ad interventi mirati ai settori più a rischio e superare interferenze e sovrapposizioni. Decisiva sarà anche la creazione della Banca dati unificata tra Ministeri, Regioni, Ispecl e Inail. Infine vi sono alcuni ordini del giorno impegnativi per il Governo.

Ovvero?

Si tratta un pacchetto di emendamenti, condivisi tra maggioranza ed opposizione, che per ragioni di tempo non si è riusciti a far rientrare nel testo del 123 ma che impegnano il Governo nella stesura della delega. Vengono toccate questioni essenziali: l'obbligatorietà del SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro) nelle aziende ad alto rischio; la definizione di procedure semplificate per le Pmi solo in relazione agli adempimenti formali senza però incidere sui livelli sostanziali dell'antifortunistica; una formazione di almeno 32 ore per i datori di lavoro che intendono svolgere il compito di RSPP; il divieto di contratti interinali o di somministrazione per alcune attività a rischio elevato (manipolazione agenti chimici, cancerogeni e biologici); il riconoscimento pubblico per le associazioni della sicurezza del lavoro.

Lei ha parlato di clima condiviso. Pare incredibile nella politica attuale....

È senza dubbio sorprendente eppure corrisponde al vero, perché siamo riusciti ad occuparci dei problemi concreti e su queste basi, non ideologiche, ma attente alle reali questioni di tutela delle persone, si è registrata una forte convergenza che ha permesso l'emanazione della legge 123. Voglio sperare che questo approccio costruttivo caratterizzi l'intero percorso di approvazione del Testo Unico. Sono convinto che è stato molto importante aver saputo trovare un'intesa in una materia tanto delicata come questa, perché nel nostro Paese è più che mai necessario avviare un processo che restituisca centralità al valore del lavoro e ai diritti dei lavoratori.

LA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123 E LA RESPONSABILITÀ "AMMINISTRATIVA" DEGLI ENTI

Avv. Stefano Comellini - www.avvocatocomellini.it

La Legge 3 Agosto 2007 n. 123 (*"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10/8/2007 è in vigore dal 25 agosto 2007.

Il provvedimento, da un lato, delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti legislativi *"... per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ..."*; dall'altro, contiene disposizioni, immediatamente operative, volte a potenziare e meglio coordinare l'attività di vigilanza e rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti in ambito lavorativo.

Si è, in tal modo, posto nuovamente mano alla normativa della sicurezza sul lavoro dopo che il precedente Governo aveva, in data 3 maggio 2005, ritirato la propria proposta di Testo Unico¹ a seguito di questioni emerse sulla compatibilità della disciplina proposta con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni nella specifica materia.

Non è possibile in questa sede, per ragioni di spazio, un esame analitico del recentissimo provvedimento legislativo ma, fin d'ora, è importante ribadire la rilevante novità² portata dal testo del suo art. 9, con il quale, all'interno del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si introduce l'art. 25-*septies* con la rubrica *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*.

Risulta, pertanto, necessario illustrare, sia pure in estrema sintesi, quale sia il contenuto e la fondamentale rilevanza del Decreto 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*

anche prive di personalità giuridica"), nel quale si è operato l'inserimento.

Il Decreto 231 ha costituito, nel panorama legislativo italiano, una vera e propria novità storica, per le sue connotazioni teoriche e per le sue rilevanti conseguenze processuali, contraddistinta dall'interesse a reprimere la criminalità d'impresa.

La nozione utilizzata dal legislatore fa riferimento alla *responsabilità amministrativa* pur essendo, nella sostanza, strumenti di penalizzazione che, sia per il contenuto, sia per le modalità di applicazione rivestono le caratteristiche di vere e proprie sanzioni penali.

Peraltro, una responsabilità di tal fatta in capo alla persona giuridica non sarebbe consentita, posto che è fondamentale e tradizionale principio del nostro ordinamento penale, quello secondo il quale *societas delinquere non potest*, tradotto in una norma costituzionale, l'art. 27, primo comma, secondo cui *"la responsabilità penale è personale"*.

Di qui un tentativo legislativo di compromesso tra manifeste esigenze repressive e il suddetto inderogabile canone costituzionale.

Rileva, comunque, il *novus* di una responsabilità dell'ente, sia pure nei limiti indicati, per il reato commesso da un suo dipendente, la cui *ratio* giustificativa si ritrova, a tutta evidenza, in una considerazione di giustizia sostanziale: la commissione dei reati contemplati è nell'interesse o a vantaggio della sfera giuridica degli enti, sicché risponde ad un'esigenza, proprio di equità, l'operazione di ripristino realizzabile con l'applicazione di una parallela responsabilità amministrativa.



Avv. Stefano Comellini

1 Cfr. questa Rivista, n. 2-2005, pagg. 22 e segg..

2 Cfr. questa Rivista, n. 2-2007, pagg. 21 e segg.

Si è trattato di una scelta legislativa forte che, pur consapevole delle ricadute che tali sanzioni comportano sul piano economico, privilegia una più accentuata tutela di un regolare contesto d'impresa.

Da ultimo, sotto il profilo procedurale, non vi è dubbio che l'affidamento al giudice penale, che decide del reato presupposto, anche della competenza in ordine alla responsabilità dell'ente, costituisca utile semplificazione del giudizio. Inoltre, l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili, consente un apparato di garanzie che passano, anche, dalla necessità di assicurare l'effettiva partecipazione e difesa degli enti coinvolti, nel rispetto del pieno diritto di difesa.

I reati contemplati dal Decreto 231/2001

Nel corso dell'elaborazione del Decreto 231, l'ambito applicativo, che inizialmente doveva riferirsi alla sola fattispecie di corruzione veniva ad estendersi ad una vasta gamma di reati, (tra i quali proprio l'omicidio e le lesioni colpose commessi con violazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) che, peraltro, non senza polemiche e discussioni, il Governo allora in carica, nell'esercizio della delega, ridusse sensibilmente, eliminando ogni riferimento ai reati contro l'ambiente, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed incolumità pubblica.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il quadro delle fattispecie da cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente è stato ampliato fino a ricomprendere le *falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo* (art. 25-bis), i *reati societari* (art. 25-ter), i *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-quater), i reati di cui all'art. 583-bis cod. pen. - *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater.1.), i *delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies), i reati di *abuso di informazioni privilegiate* e di *manipolazione del mercato* previsti dal Testo Unico della Finanza (art. 25-sexies), .

Con la legge 123/2007, qui in esame, sono riemerse, come si è detto, le fattispecie di omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme an-

tinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, in allora accantonate.

In particolare l'art. 9 prevede che per tali reati si applichi – all'ente di riferimento - una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e che, nel caso di condanna, siano comminate le sanzioni interdittive di cui al Decreto 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Torneremo più oltre sul significato e sul contenuto di queste particolari sanzioni.

Resta, peraltro, ampia la gamma dei reati che meriterebbero, per giudizio di molti, l'inclusione nel dettato del Decreto 231, dai reati tributari agli illeciti in danno dei consumatori.

La responsabilità "amministrativa" in generale

L'impostazione del Decreto 231 costituisce una interessante novità concettuale che individua la responsabilità dell'ente come "subordinata" al reato realizzato dalla persona fisica e "autonoma" dalla responsabilità di quest'ultima.

Si tratta, pertanto, di due ragioni di responsabilità distinte, ciascuna per fatto proprio: tanto che quella dell'ente sussiste, non solo quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia e quando l'autore del fatto non è imputabile, ma anche quando questi non è stato identificato.

Vi è da dire che la scelta ultima pare un po' incongrua se si pensa che in tale evenienza non è possibile verificare direttamente né la posizione rivestita dalla persona fisica nell'ente né in quale interesse questi abbia agito.

Gli enti interessati

La "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" grava (art. 1 Decreto 231) sugli "... enti forniti di personalità giuridica" e sulle "società e associazioni anche prive di personalità giuridica" diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici nonché da quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Neppure è soggetto l'imprenditore individuale, sia per la chiara lettera della legge che, riferendosi unicamente all'ente, non può ricomprendere quanto ente non è; sia perché, altrimenti argomentando,

l'imprenditore individuale, che non ha patrimonio distinto da quello della ditta, si troverebbe ad essere sanzionato due volte – per l'ordinaria legge penale e per il Decreto 231 - a causa ed in conseguenza della medesima condotta individuale.

La responsabilità "amministrativa" deriva dalla commissione dei reati sopra menzionati, a vantaggio o nell'interesse degli enti indicati, da parte delle *"... persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*, ovvero *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza"* delle persone fisiche sopra menzionate, sempre che queste non abbiano agito *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

L'importanza della disposizione è evidente nel suo riferirsi alla persona fisica che, per la sua posizione apicale, costituisce la mano visibile del vertice aziendale, il soggetto, cioè, che incarna all'esterno la strategia messa in atto dai vertici dell'azienda.

Essa ancora la responsabilità dell'ente di appartenenza alla sussistenza di tre requisiti: la qualità soggettiva dell'agente (che deve svolgere le funzioni espressamente indicate dalla norma); l'inosservanza degli obblighi connessi a tale qualità intesa come fattore che renda possibile, secondo un collegamento causale, il compimento dei reati; la commissione degli stessi rivolta finalisticamente all'interesse o al vantaggio, anche non esclusivo, degli enti responsabili.

L'interesse ed il vantaggio

È proprio su questo requisito – l'interesse o il vantaggio dell'ente nell'ambito della cui attività si realizza il reato – ad indurre forti e motivate perplessità sulla ragionevolezza dell'inserimento delle fattispecie colpose lesive in materia di lavoro tra i reati presupposto della "responsabilità amministrativa".

Ma vediamo prima cosa intende sul punto il Decreto 231.

L'*interesse* ed il *vantaggio*, sottoposti ad un apprezzamento oggettivo da provarsi in giudizio, devono intendersi tra loro concettualmente indipendenti, rilevando il primo *preliminarmente* – perché riferibile alle condotte tese ad ottenere per l'ente un profitto, anche non economico - e l'altro

successivamente, per gli effetti concreti sull'ente medesimo.

La "responsabilità amministrativa" dell'ente viene meno solo se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi diversi dall'ente di appartenenza, con un'evidente complicazione sotto il profilo probatorio, posto che l'autore, per attenuare la propria responsabilità, tenderà ad escludere di aver agito per interessi propri o estranei all'ente.

L'onere probatorio è diversamente ripartito a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti collocati ai vertici della struttura aziendali o dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di un soggetto che occupa posizione apicale.

Nel primo caso, l'onere della prova liberatoria compete all'ente che dovrà dimostrare di avere, prima della commissione del reato, predisposto ed efficacemente attuato i *modelli* organizzativi e gestionali idonei ad evitare illeciti della specie di quello occorso; di aver vigilato sul suo funzionamento e sul suo rispetto anche attraverso l'istituzione di un apposito organismo di controllo; che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione.

Si è detto che quest'ultimo requisito debba intendersi come una specificazione dei precedenti, perché, se così non fosse ed avesse autonomia propria, la difesa dell'ente dovrebbe sempre passare attraverso l'accusa al soggetto agente con evidenti difficoltà a dimostrarne la fraudolenza. Sembra, invece, preferibile ritenere che con la dimostrazione di un'efficace e controllata adozione del modello sia fornita la prova liberatoria.

Nell'altra evenienza, compete all'accusa dimostrare che la commissione dell'illecito è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e, in ogni caso, dalla violazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo interno, adottato prima della commissione del fatto di reato e idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In altre parole, occorre dimostrare una *generale e strutturale colpa di organizzazione* che va oltre la semplice negligenza di controllo del sorvegliante sul sorvegliato.

Orbene, nell'evenienza di reati colposi (omici-

dio e lesioni), vale a dire delle fattispecie che qui si esaminano, sorgono, intuitivamente, seri problemi di compatibilità con il criterio dell'interesse/vantaggio, che deve caratterizzare la condotta criminosa.

Inoltre, lo stesso requisito dell'elusione fraudolenta del "modello organizzativo" mal si concilia con la natura colposa del reato.

Il modello organizzativo

L'adozione dei "modelli organizzativi" escludono la responsabilità della persona giuridica per i reati compiuti dai "soggetti in posizione apicale".

In sostanza, l'ente è esonerato da responsabilità qualora vi sia stata: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; creazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; indicazione delle modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi reati; obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto – per una fraudolenta condotta dell'agente - delle misure indicate nel modello³.

Sarà pertanto necessaria, con un meccanismo assai simile proprio a quelli già utilizzati nella materia della sicurezza sul lavoro, una preventiva *mappatura del rischio* all'interno dell'impresa; in altri termini, la gestione dovrà individuare la serie di attività a cui è interessata l'impresa, verificare ove è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto, con particolare riferimento alle posizioni soggettive ed alle linee gerarchiche.

È bene comunque rilevare che la valutazione sull'idoneità del modello deve essere effettuata *ex post*, in termini esclusivamente prognostici ed ipotetici, non essendo possibile ascrivere ad un "modello" una valenza negativa sol perché si è concretizzato l'evento illecito che mirava ad evitare.

Il "modello" deve essere idoneo ad impedire sia l'illecito realizzato dai dipendenti che quello integrato dai dirigenti: tuttavia, giova ripeterlo, nel primo caso l'onere della prova sul difetto di organizzazione spetta all'inquirente, mentre nel secondo è l'ente che deve provare di avere predisposto quanto nelle sue possibilità per evitare il reato.

Peraltro, per una concreta idoneità ad assolvere le esigenze normative, i "modelli" non devono riproporre pedissequamente – come spesso è – il mero dettato di legge bensì devono articolarsi in concreto e adattarsi alla realtà dell'azienda in tutte le sue peculiarità.

Resta da aggiungere che la mancata adozione dei modelli non è, di per sé, condotta omissiva sanzionabile, avendo quale unico, ma rilevante, effetto di precludere all'ente l'esenzione di responsabilità di cui si è detto.

Nel corso del giudizio penale si dovrà, di conseguenza, determinare, con caratteristiche di assoluta novità, la correttezza della valutazione effettuata dall'ente rispetto alle aree di rischio, la previsione di prescrizioni di condotta per esprimere la volontà dell'ente, l'idoneità dei sistemi di controllo e di sanzione.

L'ente deve prevedere al suo interno un *organismo di vigilanza* ("organismo dell'ente") sul rispetto dei protocolli organizzativi, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, necessario

³ Accurata è la disamina che dei modelli opera il Tribunale di Milano (Ord. Giud. Secchi, 20.09.2004, cit.) che "devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità e scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale". Ne consegue che "il modello deve rispondere alle due seguenti caratteristiche: presupporre un'analisi approfondita della realtà aziendale per individuare le aree interessate alle potenziali casistiche di reato e le possibili modalità attuative tenendo conto della storia, anche giudiziaria dell'ente e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore; individuare i momenti della vita e della operatività dell'ente in cui possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; parcellizzare e procedimentalizzare i momenti di rischio per consentire un efficace controllo; predisporre un adeguato sistema di controlli preventivi e progettare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; garantire l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'organo di vigilanza; adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte di dipendenti e dirigenti, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello; seguire i cambiamenti dell'ente, aggiornandosi parallelamente all'evolversi e al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti".

nelle imprese di grandi dimensioni e coincidente con l'organo gestorio nelle minori.

Le sanzioni

Le sanzioni da comminarsi all'ente possono distinguersi in

- **sanzione pecuniaria**, compresa tra un minimo di 50 milioni e un massimo di 3 miliardi di lire⁴, poiché essa viene applicata per *quote*, il cui importo va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

In sostanza, il Giudice dovrà, prima, fissare l'importo della *quota* "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" e, quindi, determinare il numero delle quote "tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti". Sono contemplati casi di riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione del vantaggio nullo o minimo per l'ente, della tenuità del fatto, del risarcimento del danno, della predisposizione di modelli per reati analoghi a quello intervenuto nel caso di specie.

Nel caso di specie, il nuovo art. 25-septies prevede una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

- **sanzioni interdittive**, che si aggiungono alla sanzione pecuniaria nei casi più gravi ed in relazione ai soli reati per le quali sono espressamente previste.

Si tratta dell'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività; della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; del divieto, anche limitato a determinati tipi di atto, di contrattare con la pubblica amministrazione fatta salva la prestazione di un pubblico servizio; dell'e-

sclosure, anche temporanea, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi.

Hanno durata generale non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si riferiscono alla specifica attività sulla quale si riflette la violazione dell'ente e conseguono alla percezione di un profitto di rilevante entità, o ad una grave colpa organizzativa, ovvero ancora ad una sorta di recidiva, vale a dire l'aver l'ente ripetuto nel tempo l'illecito. Nel caso di specie, il testo del nuovo art. 25-septies prevede la sanzione interdittiva per una durata compresa tra tre mesi ed un anno.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, vale a dire prima del giudizio, qualora il Giudice ritenga la sussistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell'ente ed il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede.

In ogni caso, la misura deve riguardare la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuito all'ente con la conseguenza che, qualora vi siano più rami di azienda nella società interessata, quelli non coinvolti saranno esenti da sanzione. L'attuazione di un modello organizzativo adeguato, unitamente all'integrale risarcimento del danno ed alla messa a disposizione del profitto conseguente al reato per la confisca, consentono all'ente di evitare le sanzioni interdittive sia nella fase del giudizio, se gli adempimenti sono anteriori al dibattimento di primo grado, che nel procedimento cautelare.

Anche sotto questo profilo riesce difficile pensare ad un profitto, di cui si impone la restituzione, conseguente ad un reato colposo lesivo quali quelli che qui si sono considerati.

In sostanza, l'esigenza del legislatore di ridisegnare una maggiore severità per i fatti lesivi in ambito lavorativo ha trovato uno sbocco a tutta evidenza incongruente e di non agevole applicazione.

⁴ Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", all'art. 51, primo comma, dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in lire nelle norme vigenti - si intendono espresse anche in euro secondo il tasso di conversione. Pertanto, le sanzioni previste in lire dalle singole norme sono da intendersi nel loro valore espresso in euro. Il terzo comma della norma stabilisce che "se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con i decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

On. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Alla c.a. del Direttore Generale Arch. Roberto Cecchi

Via San Michele, 22
00153 ROMA

RACCOMANDA T A A.R.
Anticipata al fax 06.58.43.44.04

e, p.c. **Al Signor Presidente**
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Corso Ricci, 87R
17100 SAVONA

Roma, 12 giugno 2007

Ns. Prot. 5103/BC/fp

Oggetto: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed integr. “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, Parte III - Beni culturali e Paesaggistici”. Comune di Spotorno (SV) Conferenza dei Servizi deliberante del 18.05.2007 relativa a: “Domanda di Autorizzazione Unica per l’ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi camere e servizi”. Posizione SUAP 354.
Affidamento della progettazione ad un Perito Industriale Edile - Competenza.

Con nota prot. n. 6837 del 23 maggio 2007, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ha richiesto un illuminato parere a codesto On. Ministero circa la competenza del Perito Industriale Edile alla progettazione delle opere di ampliamento di un albergo, localizzato in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del codice in oggetto.

L’intervento di ristrutturazione prevede l’ampliamento dell’albergo esistente mediante la realizzazione di due fabbricati di due piani fuori terra, più uno interrato, con la previsione di un ascensore inclinato all’aperto.

Orbene, riportandosi al parere già allegato, da intendersi integralmente trascritto, in questa sede sia consentito estendere alcune digressioni di carattere normativo.

Innanzitutto, preme evidenziare che il D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. raccoglie in un testo organico le norme poste a tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali dello Stato. Al fine di assicurare siffatta tutela, “*le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici*” (art. 143, comma 3, D.Lgs. 42/2004). A tal fine, “*il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1 lettere e), f), g) ed h)*” (42/2004 e succ. mod. ed integr.).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PIÙ PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Quindi, l'attività autorizzatoria degli interventi edilizi di trasformazione del territorio è consentita sulla base di prescrizioni contenute in un documento, denominato "piano paesaggistico", redatto dalla Regione ovvero di concerto con il Ministero, che prescinde e resta del tutto estranea dall'attività valutativa del titolo abilitativo edilizio. Infatti, l'intervento edilizio potrà essere autorizzato oppure vietato sulla base delle prescrizioni contenute nel piano paesaggistico, senza che il titolo abilitativo edilizio reso e la valutazione di merito sottostante l'assenso siano in qualche maniera inficiati.

Non si tratta, nel caso di specie, di un "bene immobile sottoposto a vincolo storico-artistico", per il quale ben sarebbero valse le perplessità circa la competenza professionale all'intervento progettuale. Invero, le finalità di tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004, sono differenti rispetto a quelle che sorreggono l'attività abilitativa edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici" (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 33966).

Infatti, "la realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire disciplinato dal T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed il nulla osta dell'ente parco, di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394, stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici". (Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 33966).

A tal fine, "la circostanza che il rilascio di questi due ultimi provvedimenti sia attribuito, con legge regionale, ad un unico organo, **non fa perdere agli stessi la loro autonomia**, con la conseguente necessità di una duplice valutazione in merito" (Cass. Pen., Sez. III, 09 ottobre 2003, n. 47706).

Pertanto, l'attività edilizia, assentita ai sensi del DPR 380/2001 è sottoposta ad una valutazione, ulteriore e successiva, di adeguatezza ai criteri dettati dal "piano paesaggistico" per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr., senza che tale giudizio possa in alcun modo inferire sullo stesso titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire). Tale intrusione pregiudicherebbe l'autonomia dell'ente locale, in relazione all'attività di merito svolta, che resta comunque di "pertinenza di un diverso livello di governo".

Infatti, l'attività di "valutazione ministeriale" ovvero l'autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004, che trova il proprio substrato costituzionale nell'art. 117, comma 2, lett. s) "costituisce il presupposto che legittima la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta nei cui confronti sussiste il potere ministeriale di annullamento che è strumento affidato dall'ordinamento allo Stato, come estrema difesa dei beni culturali, valore costituzionalmente primario (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 528). La valutazione discrezionale deve avere come primario parametro di riferimento il vincolo, le relative caratteristiche e finalità: solo all'esito della positiva valutazione generale di compatibilità con il vincolo è possibile ipotizzare la indicazione di eventuali condizioni tali da adeguare l'opera alle caratteristiche del vincolo stesso" (TAR Liguria, Genova, Sez. I 15 gennaio 2007, n. 24)

In ragione di tali considerazioni, la valutazione di conformità svolta dall'Amministrazione in ragione dei criteri di cui al D.Lgs. 42/2004, non rileva né interferisce sotto alcun aspetto ai fini della configurazione della competenza professionale del Perito Industriale Edile.

Resta, in ogni caso, inteso che l'intervento di ristrutturazione *de qua*, il quale prevede l'ampliamento dell'albergo esistente mediante la realizzazione di due fabbricati di due piani fuori terra, più uno interrato, con la previsione di un ascensore in-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

P R E S S O I L M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

clinato all'aperto, rientra nelle competenze professionali del Perito Industriale Edile, in quanto la sua realizzazione non presuppone la soluzione di particolari difficoltà tecniche (Corte Cost. 27 aprile 1993, n. 199) né presenta particolari caratteristiche strutturali, le quali richiedano speciali cognizioni scientifiche o tecniche o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. Invero, anche con riguardo a quegli elementi (costo, cubatura, numero dei piani) che siano idonei ad evidenziare le caratteristiche costruttive dell'edificio (ancorché valutazione economico - quantitativa dell'opera), può ritenersi insufficiente il livello professionale necessario alla progettazione posseduto dal Perito Industriale Edile.

Infatti, il concetto di “modestia”, che costituisce il limite alle competenze del professionista in parola, va valutata sotto il profilo “tecnico - qualitativo”, ossia con riguardo alle modalità costruttive, alla struttura dell'edificio, alle difficoltà tecniche che la realizzazione dell'opera comporta, nonché della capacità professionale richiesta per superare tali difficoltà.

Il criterio discretivo cennato si ancora alle reali ed effettive modalità costruttive in ordine alla struttura concreta dell'edificio e, pertanto, offre migliori e più sicuri elementi per la specificazione esatta della modestia dell'opera (Cass., 8 giugno 1979, n. 3262; Cass., 9 settembre 1974, n. 2952; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 1973, n. 615; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 1973; Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 1974, n. 293; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1976, n. 725).

Il Consiglio di Stato, con decisione del 13 gennaio 1999 n. 25, individua *“la soglia discriminatoria in 5.000 mc., quale limite pratico che non ha carattere assoluto ma che si combina con la valutazione dei predetti elementi qualitativi del 'opera’”*.

Trattandosi di tecnici diplomati, si sottolinea che *“Al fine di stabilire la competenza professionale dei geometri (e quindi anche dei periti industriali edili) nel campo delle costruzioni civili, non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo”* (Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887 Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208; Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 348).

Per tutto quanto ciò premesso ed in ragione di quanto esteso nell'allegato parere (ns. prot. 528/BC/fp del 17 gennaio 2007) trasmessoVi dalla Soprintendenza di Genova, unitamente alla richiesta di parere, si invita la S. V. Ill.ma a fugare ogni perplessità circa la competenza del Perito Industriale Edile alla progettazione delle opere in oggetto e, per l'effetto, fornire i chiarimenti necessari sulla legittimità dell'attività professionale realizzata.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Berardino Cantalini)



**Ministero
per i Beni e le Attività
Culturali**

Direzione Generale per i Beni Architettonici e il Paesaggistici

Servizio II - Paesaggio
Via San Michele, 22 - 00153 Roma
Tel. 06/58434554 - Fax 06/58434416

- 5 SET. 2007

Roma.....

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA

e p.c. Alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA

Prot. DG/BAP/S02/34.19.04/16152/2007

OGGETTO: Comune di Spotorno (SV) - Domanda di Autorizzazione Unica per l'ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi camere e servizi. Affidamento della Progettazione ad un Perito Industriale Edile - Competenza sulla progettazione - Quesito proposto dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Liguria.

e p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
C/O Il Ministero della Giustizia
Via di San Basilio, 72
00187 ROMA



e p.c. Al Sig. Presidente del Collegio
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Corso Ricci, 87 R
17100 SAVONA

Con riferimento alla nota prot. 06837 di codesta Soprintendenza del 23/05/2007, acquisita al protocollo con il n. DG/BAP/S02/34.19.04/10987/2007 del 06/06/2007, nel trasmettere copia della nota fatta pervenire a questa Direzione Generale dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, operante presso il Ministero della Giustizia, si informa che la scrivente ritiene esaustive le argomentazioni addotte dal suddetto Consiglio Nazionale rispetto ai dubbi sollevati da codesta Soprintendenza circa la possibilità di ritenere valida la firma di un perito edile apposta sul progetto di cui trattasi e sulla relazione paesaggistica ad esso allegata.

In linea generale, infatti, si ritiene che l'entrata in vigore delle norme in materia paesaggistica regolate dal Codice D.Lgs. n. 42/2004 e la relazione paesaggistica introdotta dal D.P.C.M. 12.12.2005, non possano, di fatto, incidere sulla sfera delle legittime attribuzioni e competenze in materia di progettazione edilizia, regolate da altra normativa che non attiene alla sfera di competenza di questo Ministero, salvo quella specifica in materia di restauro architettonico, materia per la quale il Ministero ha emanato precise disposizioni relative alle qualifiche professionali riconosciute idonee alla progettazione del restauro architettonico.

Con riferimento ai profili della tutela paesaggistica, pertanto, si ritiene possano valere le norme che regolano la progettazione edilizia attribuita alla competenza di ingegneri e architetti, nonché le norme che consentono la progettazione da parte di un geometra o perito edile nell'ambito delle "modeste costruzioni" (ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11.02.1929 n. 275) e, di conseguenza, i relativi elaborati progettuali potranno essere corredati dalla relazione paesaggistica firmata, a seconda dei casi, dalle suddette professionalità, in base all'entità e alla rilevanza dell'opera edilizia che si intende realizzare.

IL DELEGATO DEL SERVIZIO II

Arch. Anna Di Bent...

Comune di Spotorno (SV) - Ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi camere e servizi.
Affidamento della Progettazione ad un Perito Industriale Edile - Competenza - Quesito.
Dipartimento Regionale - Funzionario direttore Area C2 (Tel. 06/58434554 - fax 06/58434416)

AB

Il 26-06-2007, l'Università degli Studi di Torino, Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture, comunicava a un Perito Industriale, iscritto a questo Collegio, l'esclusione dalla selezione per l'affidamento di incarichi relativi a LL.PP. perché non in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura. La selezione era prevista in un bando pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti ai quali conferire incarichi professionali per le attività di progettazione e/o direzione lavori anche ai fini della legge 818/84 e del D.Lgs. 494/96: la partecipazione era riservata a Ingegneri e Architetti. Ritenuta tale prescrizione illegittima e lesiva degli interessi dei Periti Industriali, avverso il sopraccitato bando, è stato presentato un esposto all'Università ed alla Procura della Repubblica affinché valutasse, nella condotta posta in essere dall'Università degli Studi di Torino, l'eventuale reato di abuso d'ufficio. È stata richiesta la "rimessione in termini" dei Periti Industriali iscritti al Collegio. Riportiamo la risposta pervenuta dall'Università degli Studi di Torino.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE EDILIZIA E GRANDI INFRASTRUTTURE
SETTORE GIURIDICO

Prot. UNITO n.36446
del 26-10-07

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laurati
Alessandria – Asti – Torino
Corso Vinzaglio 12 bis
10121 Torino

e p.c. Procura della Repubblica
Di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino

Prefettura di Torino
Piazza Castello, 201
10134 Torino

raccomandata a.r.

OGGETTO: Vostro esposto 17.7.2007 – Vs. Prot. 0529/2007

E' pervenuto a questa Amministrazione in data 19 luglio 2007 Vostro esposto ad oggetto "Avviso pubblico per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione. Direzione Lavori e attività accessorie ai sensi dell'art.17, comma 12, Legge 109/94 come modificato dalla Legge 68/05" con il quale avete richiesto, attraverso l'esercizio della facoltà di determinarsi in autotutela di questa Amministrazione, "la RIMESSIONE IN TERMINI dei Periti Industriali iscritti al Collegio odierno istante al fine di essere ammessi nell'elenco di professionisti per l'affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie ai sensi dell'art.17, comma 12, della Legge 109/94, come modificato dalla Legge 62/2005...".

In proposito si comunica che, dopo attenta ponderazione e valutazione delle ragioni da Voi illustrate, non senza sottolineare con forza l'assenza di qualsivoglia intento discriminatorio nei riguardi della categoria da Voi rappresentata, questa Amministrazione intende procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso relativo all'integrazione dell'elenco di professionisti già approvato – aperto, tra gli altri, anche ai periti industriali e ai periti industriali laureati – cui affidare, nel rispetto delle rispettive competenze legislativamente previste, incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. N.163/2006. Tale elenco andrà appunto ad integrare quello già costituito e potrà essere sempre aggiornato su iniziativa sia degli interessati sia di questa Amministrazione.

Distinti saluti

Il Responsabile della
Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture
Dott. PIETRO CORNAGLIA

CONSIDERAZIONI SU D.M. 16-02-2007 E D.M. 09-03-2007

di Pasquale Mihalich

Sul Supplemento Ordinario della G.U. – Serie Generale n.74 del 29 marzo 2007, sono stati pubblicati:

- a) decreto ministeriale 16 febbraio 2007 ad oggetto **“Classificazione della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”**;
- b) decreto ministeriale 09 marzo 2007 ad oggetto **“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”**.

I decreti di cui sopra sono entrati in vigore a centottanta giorni dalla pubblicazione.

Il **D.M. 16 febbraio 2007** è indirizzato ai produttori di elementi classificati con valori di resistenza al fuoco.

Recepisce la direttiva europea 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

Inoltre fa riferimento ad innumerevoli D.M. in materia, alle norme EN e norme ENV recanti i metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali; i metodi comuni per calcolare la resistenza al fuoco dei prodotti strutturali da costruzione; procedimenti analitici per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato nor-

male e precompresso, di acciaio e di legno.

Il D.M., composto da n.5 articoli e n.3 allegati, detta le metodologie per la classificazione dei prodotti di resistenza al fuoco e per l'omologazione dei prodotti medesimi.

Nell'art. 5 “Norme transitorie” si chiarisce che i rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. 14 settembre 1961 n.91, dal laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del D.M. 26.03.1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto di una serie di limiti temporali.

Nei commi 2 e 3 dell'art.5 si chiariscono alcune procedure di validità su prodotti impiegati precedentemente alla pubblicazione del D.M. e sull'impiego dei prodotti, classificati in base alla circolare 91, posteriormente alla pubblicazione del D.M. che trattasi, ma con istanza di esame progetto approvata anteriormente alla pubblicazione del D.M.

Il **D.M. 09 marzo 2007** ha una valenza molto più interessante per il professionista ed è formato da n.4 articoli e da un allegato.

L'art.1 chiarisce il campo di applicazione del D.M.

Con esso si stabiliscono i criteri per la de-

terminazione delle prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei VV.F. ed elencate nel D.M. 16.02.1982. Le prestazioni di resistenza al fuoco, stabilite a mezzo di specifiche regole tecniche, non rientrano nell'osservazione degli obblighi del D.M. che trattasi.

Quindi, a centottanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 09.03.2007, tutti i progetti che saranno presentati ai competenti comandi provinciali dei VV.F., in relazione all'art.2 del D.P.R. 12.01.1998, n.37, devono tenere conto nella valutazione delle classificazioni REI di quanto espresso nel D.M. 09.03.2007, ad eccezione di quanto specificato nel precedente periodo.

L'articolo 2 stabilisce gli obiettivi, le strategie e le responsabilità.

Nell'articolo si stabiliscono le modalità per limitare i rischi derivanti da incendio, attraverso adeguata progettazione.

La progettazione deve garantire:

- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche nei confronti alle attività a confine e/o vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in modo diverso;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La finalizzazione di quanto sopra è l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva.

I sistemi di protezione attiva e passiva devono essere adeguatamente progettati seguendo le specifiche normative tecniche o attenendosi alle indicazioni fornite dal pro-

dotto al fine di garantire le prestazioni nel tempo.

I progettisti hanno l'onere di assumere tutti i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto.

I titolari dell'attività hanno l'onere di assicurare tutte le condizioni che hanno determinato i valori desunti dal progetto.

L'articolo 3 recita che per perseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo si adotteranno le disposizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto.

L'articolo 4 dispone le abrogazioni e stabilisce le disposizioni finali.

Le abrogazioni in particolare, come già accennato, sono relative alla "storica" circolare del M.I. 14 settembre 1961, n.91, che dopo quasi cinquanta anni va a godersi la meritata pensione.

Sono abrogate anche le disposizioni relative al D.M. 06 marzo 1986 relativo a "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno".

E' da ritenersi superato quanto contenuto nel bollettino ufficiale C.N.R. n.192 del 28 dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001.

Infine, il presente D.M. modifica alcune definizioni di cui al D.M. 30.11.1983, relative alla definizione di "carico di incendio", "compartimento antincendio" e "resistenza al fuoco".

L'allegato al D.M. è composto da n.5 articoli relativi a:

- art.1-Termini, definizioni e tolleranze dimensionali;
- art.2-Carico di incendio specifico di progetto;

art.3-Richieste di prestazione;

art.4-Scenari e incendi convenzionali di progetto;

art.5-Criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco.

Gli articoli sono formati da molte definizioni, formule e tabelle; dati tutti necessari a definire modalità, parametri, situazioni, necessarie a determinare i valori del carico di incendio specifico di ogni situazione che si prospetti.

Rispetto alla Circolare 14/09/1961 n.91, nel carico di incendio specifico di progetto espresso in MJ/m², la determinazione è estesa a fattori supplementari e precisamente a n.4 fattori.

Il primo fattore tiene conto delle dimensioni del compartimento.

Il secondo fattore tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento.

Il rischio di incendio è relativo a quanto stabilisce il D.M. 10.03.1998, stabilendo tre aree di rischio di incendio: basso rischio, moderato rischio, alto rischio.

Il terzo fattore tiene conto dell'esistenza delle misure di protezione presenti quali:

- sistemi automatici di estinzione;
- sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore;
- sistemi automatici di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio;
- presenza di squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio;
- rete idrica antincendio, interna ed interna ed esterna;
- percorsi protetti di accesso;
- accessibilità a mezzi di soccorso VV.F.

Il quarto fattore tiene conto del valore del carico di incendio specifico che diminuisce

all'aumentare dei sistemi sopra esposti.

Inoltre, tiene conto del carico nominale di incendio specifico in cui alla nota formula sono aggiunti i parametri relativi al fattore di partecipazione del combustibile dell'*i*-esimo materiale combustibile, ed al fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'*i*-esimo materiale combustibile.

L'allegato tecnico stabilisce i 5 livelli di sicurezza di una costruzione.

Ogni livello comporta una specifica classe di resistenza al fuoco.

Le classi di resistenza al fuoco sono: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360.

I livelli di prestazione sono stabiliti in relazione alla tipologia della costruzione, in relazione al contenuto, in relazione ai carichi di incendio specifici.

Altro argomento esposto e considerato in modo innovativo è la definizione del comportamento e delle azioni del fuoco.

Si parla di incendi convenzionali in progetto.

Nel progetto adottato si dovrà tener conto delle temperatura negli elementi, pertanto si dovrà fare riferimento:

- a una curva nominale di incendio, per l'intervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;
- a una curva naturale di incendio, tenendo conto dell'intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.

Infine, nell'ultima parte dell'allegato vengono esposti i criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco.

FIERA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

di Amos Giardino



CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

CONSULTA DELLE
TORINO
PROFESSIONI



ANNO EUROPEO PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI
TORINO
2007

CONSULTA DELLE
TORINO
PROFESSIONI

COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE PARI OPPORTUNITÀ
e-mail: pariopportunita@consultaprofessioniiintellettualitorino.it

In occasione della partecipazione alla “**Fiera Internazionale delle Pari Opportunità per tutti**”, che si è svolta presso il centro Congressi del Lingotto dal 22 al 24 ottobre, la Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino ha istituito la “Commissione Interprofessionale Pari Opportunità”. La Commissione ha debuttato con successo con la tavola rotonda, che si è tenuta lunedì 22 ottobre nella SALA LISBONA, dal titolo “ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI: A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ”. L’evento, moderato dal *Dr. Nicola Ferraro, Caporedattore di Torinomedica*, ha destato grande interesse. Nella sala, con i posti al completo, hanno seguito il dibattito con estremo interesse non solo i professionisti ma anche politici ed amministratori locali. Nel corso della tavola rotonda, aperta dall’intervento del Presidente della Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino, Per. Ind. Amos Giardino, illustrando il ruolo degli Ordini e Collegi Professionali a tutela della Collettività, si sono succeduti negli interventi: l’Avv. Emilia Lodigiani, coordinatrice della Commissione Interprofessionale Pari Opportunità, che ha trattato il tema “Analisi della situazione professionale nell’attività forense femminile”; la Dr. Simona Gioannini, Medico Veterinario, con “Analisi della situazione professionale”; la Dr. Mirella Dilonardo, Consulente del Lavoro, con “Una professione al femminile”; la Dr. Patrizia Biancucci, Medico, con “Futuro della sanità è donna”; la Dr. Barbara Salvetti, Presidente Ordine regionale degli Assistenti Sociali del Piemonte, con “Aspetti professionali riferiti alle Pari Opportunità”; l’Ing. Valeria Cantello con “Le donne nell’ingegneria”; la Geom. Daniela De Salvia con “Le donne nelle professioni tecniche”; la Dr. Chimico Piera Casale con “Finanziamenti CEE delle Pari Opportunità”; ha chiuso i lavori con un breve intervento il Presidente del CUP Piemonte, Dr. Giuseppe Geda. Nel corso della manifestazione, durata tre giorni, si sono alternate le componenti della Commissione che hanno presidiato costantemente il box espositivo della Consulta. L’occasione, grazie alla presenza continua dei Notai, ha consentito la raccolta delle firme per la sottoscrizione del disegno di legge di iniziativa popolare per la riforma delle Professioni Intellettuali. L’istituzione di questa Commissione Interprofessionale Pari Opportunità della Consulta di Torino rappresenta una novità assoluta a livello nazionale. L’interesse e l’entusiasmo per la manifestazione sono stati alti, tanto da indurre l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Pari Opportunità, Giuliana Manica, a chiedere un incontro con il Presidente della Consulta e con la Coordinatrice della Commissione.



CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Certificazione energetica

di Giancarlo Boesso

L'ESPERTO di Efficienza Energetica – Certificazione energetica edifici: il Ruolo dei Professionisti

L'AGENDA

Novembre 2007 – Difficili le previsioni sul decreto attuativo dei Dlgs 192/2005 e 311/2006,

ANTICIPAZIONI

La metodologia è quella UNI, prevedendo margini di flessibilità in relazione alle specificità delle diverse Regioni, le quali dovranno comunque modificare i propri standard al fine di armonizzare la normativa locale con quella nazionale (l'Agenzia Casaclima della Provincia di Bolzano è impegnata nella elaborazione di un nuovo testo che si accorda con gli indirizzi nazionali).

Anche per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto che certifica l'edificio, occorrerà trovare un accordo tra le norme nazionali e quelle regionali, e tra le Regioni.

REGIME TRANSITORIO

- **Soggetti certificatori possono essere tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi professionali**
- **Enti certificatori saranno quelli accreditati dal Sincert;**
- **La certificazione potrà essere rilasciata da enti locali e da energy manager che operano in enti pubblici.**

GLI EFFETTI

L'inevitabile proliferarsi di procedure di certificazione basate su semplificazioni delle norme attualmente disponibili correlate all'offerta di Corsi Specialistici che producono negli operatori del settore confusione ed incertezza.

I CORSI

Organizzati da organismi quali, ad esempio, Sacert e CasaClima, indispensabili per acquisire le conoscenze tecniche sui processi di diagnosi e certificazione energetica, ma non vincolanti per svolgere l'attività di certificatore in regime transitorio.

Le Regioni, nella fase di applicazione della Qualificazione Energetica, a loro discrezione autorizzano Corsi propedeutici all'obbligo di iscrizione nei propri elenchi ove regolamentati. Ad esempio, la Regione Lombardia ha istituito un elenco di certificatori abilitati, per iscriversi al quale è necessario possedere - oltre al titolo di studio specifico e all'iscrizione al relativo Albo - Collegio - anche un'esperienza nella progettazione impiantistica e nella gestione energetica degli edifici, oppure la frequenza dei corsi organizzati da soggetti accreditati dalla Regione.

L'ITER

Fine maggio 2007 incontro con i rappresentanti delle Regioni, quindi Conferenza Unificata per l'intesa e successivamente in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Stando agli indirizzi generali emersi in questi mesi, le Linee guida nazionali definiranno le prestazioni oggetto di certificazione, stabiliranno il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato. In considerazione del ruolo strategico della certificazione energetica nel quadro della politica nazionale in materia di risparmio energetico, le linee guida costituiranno un ulteriore riferimento alla stesura dei provvedimenti regionali.

Un Ente o Agenzia nazionale sarà designato quale organismo per il monitoraggio ed il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni, e per il coordinamento territoriale di tutte le iniziative connesse alla certificazione energetica (e in generale all'efficienza energetica in edilizia).

Ricordiamo che fino all'entrata in vigore delle linee guida, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione ener-

ATTESTATO DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Tipo di edificio _____
Ubicazione _____

Volume netto (m³) _____
Superficie netta (m²) _____
Anno di costruzione _____

Proprietario/Costruttore _____
Tecnico Certificatore _____

Classe di consumo _____ (PE_H) _____ (PE_G)

Logo Comune

Livello energeticamente molto efficiente

A	< 30 kWh/m ² a	
B	< 50 kWh/m ² a	B 43
C	< 70 kWh/m ² a	C 63
D	< 90 kWh/m ² a	
E	< 120 kWh/m ² a	
F	< 160 kWh/m ² a	
G	> 160 kWh/m ² a	

Livello energeticamente poco efficiente

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno energetico specifico dell'involucro PE _H	43 kWh/m ² a
Fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale PE _{HP}	53 kWh/m ² a
Fabbisogno energetico specifico per produzione acqua calda PE _{WC}	15 kWh/m ² a
Fabbisogno di energia primaria specifico per produzione acqua calda PE _{VP}	21 kWh/m ² a
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili PE _{FR}	12 kWh/m ² a
Fabbisogno specifico globale di energia primaria PE _G = (PE _{HP} + PE _{VP}) - PE _{FR}	63 kWh/m ² a

Comune di _____ ()

Attestato N. 0002/06

Data _____ Scadenza _____

getica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

ANTICIPAZIONI

In Italia la certificazione energetica: "Una macchia di leopardo" dove i pionieri sono stati i soliti altoatesini con la certificazione CasaClima, e singoli comuni come (Milano) hanno poi intrapreso autonomamente la strada per la certificazione energetica. Non di meno l'ente normatore europeo, impegnato in una operazione di rivisitazione della procedura peEN 15217 "certificazione energetica in funzione della prestazione energetica".

IN BREVE

Dal 02/02/2007 sono in vigore le seguenti modifiche al decreto legislativo 192/2005:

- estensione, a partire dal 1° luglio 2007, dell'obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 m², nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare;
- dal 1° luglio 2008 l'obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 m², sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25%.

Novità introdotte dal D.Lgs. 311/2006 di integrazione e correzione del D.Lgs. 192/2005

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si estende anche agli interventi di manutenzione straordinaria (comprendendo ad esempio: rifacimento intonaci esterni e impermeabilizzazione delle coperture)

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

*dal 1 luglio 2007 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile > 1000 m²;
dal 1 luglio 2008 obbligo di certificazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per edifici con superficie utile < 1000 m²*

DIREZIONE LAVORI

obbligo di asseverare a fine lavori sia la conformità delle opere realizzate, sia l'attestato di qualificazione energetica. L'attestato di qualificazione

energetica è predisposto dall'interessato (può essere anche il progettista o il dl) senza oneri aggiuntivi per il committente (prevista una sanzione di 5000€ in caso di asseverazione falsa)

ISOLAMENTO TERMICO

Dal 2008 con un altro scalino dal 2010 saranno incrementate le richieste di performance energetica, limitando il consumo di energia primaria per il riscaldamento; fino al 2008 ci sono delle modifiche delle metodologie di calcolo/verifica che possono incrementare comunque l'isolamento termico; verifiche termoigrometriche semplificate

IMPIANTI TERMICI

*La definizione di ristrutturazione di impianto termico passa da "modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione" a "modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione SIA dei sistemi di distribuzione CHE emissione". La differenza è importante se la percentuale d'intervento è maggiore della quota di ristrutturazione dell'impianto (con relativi obblighi) solo se modifico ad esempio: caldaia + tubazioni + radiatori;
non rientra nel caso di sostituzione della caldaia (P<35kw)*

SCHERMATURE

Deve essere verificata puntualmente l'efficacia dei sistemi di protezione solare (schermature) con anche il calcolo della temperatura interna estiva in assenza dell'impianto di condizionamento. Le schermature sono obbligatorie per gli edifici con superficie utile >1000 m²

FONTI RINNOVABILI

Per le nuove costruzioni, è obbligatorio il ricorso all'uso di energie rinnovabili (solare termico e fv, geotermia, biomassa, cogenerazione etc) per la produzione di energia termica ed elettrica. IN par-

ticolare per le nuove costruzioni o ristrutturazioni degli impianti termici, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato in modo da coprire almeno il 50% (20% nei centri storici) del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria con l'uso di fonti rinnovabili. Bisogna comunque restare in attesa di un decreto attuativo che fissi le prescrizioni minime e le caratteristiche tecnico costruttive di questi impianti per la produzione di energia elettrica e termica

LA CONCERTAZIONE

DDL sull'efficienza energetica degli edifici, FORUM REGIONALE PER L'ENERGIA, 15-16 dicembre 2005, Centro Congressi Regione Piemonte, C.so Stati Uniti, 23 -Torino (relatori: Annamaria Clinco, Giovanni Nuvoli, Mauro Bertolino)

La proposta:

IL TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE

La concertazione con i diversi portatori d'interesse (p.e. Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori ecc.) una tappa obbligata per poter definire gli impegni e la Programmazione degli adempimenti in materia energetica.

LA SORPRESA

La Regione Piemonte contrariamente ad altre iniziative sul territorio, non intende in regime transitorio istituire l'Elenco dei Certificatori né autorizzare l'avvio Corsi presso Agenzie/Enti Accreditati, ritenendo politicamente corretto l'applicativo della Qualificazione Energetica a firma del Direttore Lavori.

Agenzia delle Entrate **DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E** **CONTENZIOSO**

Circolare del 31/05/2007 n. 36

Una Circolare che estende il concetto di soggetto

abilitato con ampia discrezionalità, salvaguardando le responsabilità con la forma giuridica nell'ambito delle proprie competenze.

4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA - PUNTO **ENERGIA REGIONE LOMBARDIA** **DOCUMENTI RICHIESTI**

Planimetria con attestazione del Nord geografico;
Planimetria di tutti i piani con evidenziate le superfici riscaldate, prospetti delle facciate con indicazione degli elementi strutturali;
Sezioni quotate con indicazione delle zone riscaldate, dettagli in scala adeguata delle stratigrafie degli elementi costruttivi dei principali ponti termici con l'indicazione dei materiali utilizzati e delle soluzioni adottate per eliminarli e/o evitarli;
Certificati di prova di materiali, porte, finestre utilizzati; elenco dei materiali isolanti utilizzati;
Foto documentazione delle principali fasi costruttive;
Cronoprogramma delle fasi del cantiere.

IL PERITO INDUSTRIALE TECNICO ABILITATO

Certificazione energetica

CNPI



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 28 agosto 2007

Ns. Prot. 6440/BC/fp

Oggetto: Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In relazione a quanto in oggetto, di cui al D.M. 19 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 47 del 26.02.2007, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 36 datata 31.05-2007 che Vi inoltriamo per Vostra opportuna conoscenza.

A riguardo, va evidenziato che cosa intende il legislatore per **tecnico abilitato** (vedi art. 1 comma 6 del D.M. 19 febbraio 2007) e ribadito al punto 4 della citata Circolare n. 36:

*“La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da **tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente**, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano **abilitati alla progettazione di edifici** anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, **nell'ambito delle proprie competenze**, a redigere la documentazione richiesta.”*

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Berardino Cantalini)

Impianti elettrici nell'edilizia ad uso residenziale e terziario

È stata recentemente pubblicata dal CEI l'edizione aggiornata del volume "Guide CEI della serie 64-50" con le novità aggiornate della nuova Norma 64-8.

Il volume contiene tutti i fascicoli della serie 64-50, le guide dedicate all'integrazione ed alla coesistenza, negli edifici a carattere residenziale e terziario, degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dei dati.

Questa serie di guide ha un punto di riferimento preciso: la nuova Norma CEI 64-8, la norma principale che fissa i criteri di esecuzione di un impianto elettrico di bassa tensione per poter rispondere ai requisiti della regola dell'arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dalla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti elettrici.

La serie 64-50 fornisce indicazioni per la compilazione della documentazione tecnica necessaria relativa a progettazione, richieste di offerta, preventivi e messa in esercizio degli impianti e criteri per l'ordinaria gestione degli impianti. Si pone l'obiettivo di dare a chi la utilizza indicazioni orientative per aiutarlo nel realizzare gli impianti che possano assicurare agli utenti degli stessi impianti un servizio confortevole e sicuro. Il volume comprende raccomandazioni e consigli sull'impiantistica elettrica per argomenti di carattere generale applicabili a tutti i tipi di edifici destinati all'uso residenziale. La Guida 64-51 presenta i criteri particolari per i centri commerciali di media o grande estensione, la Guida 64-52 espone i criteri particolari per gli edifici scolastici di qualsiasi tipo, ordine e grado, a gestione sia pubblica sia privata. La Guida 64-53 si occupa, invece, degli edifici ad uso prevalentemente residenziale, destinati ad abitazione o altri usi quali uffici, studi professionali e negozi. La Guida 64-54 si applica ai luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento, al chiuso e all'aperto. La Guida 64-55 presenta i criteri particolari per le strutture alberghiere. La Guida 64-57, infine, si applica agli edifici dotati di impianti di piccola produzione, in particolare quelli legati all'energia fotovoltaica, all'energia prodotta da impianti di microgenerazione e all'energia da fonti microeolica, microidraulica e da celle a combustibile. La serie 64-50 è destinata ai pro-

gettisti, agli installatori degli impianti elettrici utilizzatori, degli impianti ausiliari e degli impianti telefonici, ai committenti, ai progettisti edili e ai direttori dei lavori.

Proroga per il RAEE

È stata posticipata al 31 dicembre 2007 (rispetto al precedente termine previsto per il 13 agosto scorso), l'entrata in vigore del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), relativamente agli oneri a carico dei Produttori, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 151/2005 (articolo 5 - comma 5 del Decreto-Legge 2 Luglio 2007 n. 81 "Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti").

Come noto, il D.Lgs. 151/2005 regola la gestione dei rifiuti elettronici nel loro fine vita e prevede una serie di obblighi a carico dei produttori per il finanziamento delle operazioni di raccolta di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE.

La proroga si è resa necessaria in particolare per la mancata emanazione di decreti attuativi necessari alla partenza del sistema, tra i quali il decreto sul "Registro nazionale dei soggetti abilitati al finanziamento dei sistemi RAEE".

Legge Finanziaria 2008

In questi giorni il Governo sta esaminando la Legge per la Finanziaria 2008. Fra le misure annunciate, e di possibile interesse per il settore troviamo la conferma delle disposizioni relative alle detrazioni IRPEF riqualificazione energetica (le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010). Fra le altre disposizioni troviamo (del settore edilizia):

- Detrazione IRPEF ristrutturazioni e Iva agevolata (proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative);
- Detrazione IRPEF riqualificazione energetica;
- Detrazione ICI e affitto prima casa;
- Imposta di registro.

Elenco delle principali Norme CEI emanate:

Com.	Norma	Descrizione
Applicazione delle Norme e test di carattere generale		
0	CEI EN 61140-1/A1	CEI 0-13;V1 (Inglese - Italiano) Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature
Strutture delle informazioni, documentazioni e segni grafici		
3	CEI EN 61082-1	CEI 3-36 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica - Parte 1: Regole
Cavi per energia		
20	CEI EN 50200	CEI 20-36/4-0 (Seconda edizione) (Inglese - Italiano) Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza
Apparecchiatura a bassa tensione		
23	CEI EN 60309-1/A1	CEI 23-12/1; V2 (Inglese) Spine e prese per uso industriale - Parte 1: Prescrizioni generali
	CEI EN 60309-2/A1	CEI 23-12/2; V2 (Inglese) Spine e prese per uso industriale - Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici
	CEI EN 60309-4	CEI 23-12/4 (Prima edizione) (Inglese) Spine e prese per uso industriale - Parte 4: Prese fisse e mobili con interruttore, con e senza dispositivo d'interblocco
Materiali antideflagranti		
31	CEI EN 61241-18	CEI 31-63 (Prima edizione) (Inglese - Italiano) Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili - Parte 18: Protezione mediante incapsulamento "mD"
	CEI EN 60079-27	CEI 31-76 (Prima edizione) (Inglese) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 27 - Concetto di bus di campo a sicurezza intrinseca (FISCO) e Concetto di bus di campo non innescante (FNICO)
Sistemi di generazione a turbina eolica		
88	CEI EN 61400-25-1	CEI 88-9 (Prima edizione) (Inglese) Sistemi di generazione a turbina eolica - Parte 25-1: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Descrizione complessiva di principi e modelli
	CEI EN 61400-25-2	CEI 88-10 (Prima edizione) (Inglese) Sistemi di generazione a turbina eolica - Parte 25-2: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Modelli di informazione
	CEI EN 61400-25-3	CEI 88-11 (Prima edizione) (Inglese) Sistemi di generazione a turbina eolica - Parte 25-3: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Modelli di scambio dell'informazione
	CEI EN 61400-25-5	CEI 88-12 (Prima edizione) (Inglese) Sistemi di generazione a turbina eolica - Parte 25-5: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici - Verifica di conformità

THORN CHAMPION LA LUCE DOVE SERVE

THORN

Il ruolo principale del lighting designer è di trovare il miglior equilibrio possibile in ogni tipo di installazione.

Nelle grandi aree e negli impianti sportivi le installazioni prevedono l'utilizzo di torri faro di grande altezza.

Fino ad oggi per questo tipo di impianti esistevano due soluzioni:

- prevedere proiettori classici ad elevata efficienza, che hanno angoli di inclinazione tipici tra i 50 ed i 70°, e disperdono una parte del flusso luminoso al di fuori dell'area illuminata.
- prevedere proiettori asimmetrici, con angoli di asimmetria fra i 50 ed i 60°, che hanno un rendimento inferiore (la luce riflessa dal vetro oltre certi angoli può arrivare al 30%) e necessitano di supporti più alti e di un maggior numero di apparecchi a parità di illuminamenti.

Dall'unione tra le performance ottiche di un proiettore tradizionale ed il controllo della luce dispersa di un proiettore asimmetrico nasce CHAMPION, il primo proiettore professionale ad inquinamento zero.



Le sue principali caratteristiche sono:

- risultati illuminotecnici equivalenti o superiori ai migliori proiettori cilindro parabolici sul mercato;

- angolo di asimmetria vicino ai 70° che permette di ridurre l'altezza dei supporti ed incrementare in modo esponenziale l'efficienza dell'impianto; Per ottenere questo risultato il vetro di chiusura è inclinato e permette al fascio luminoso di uscire dal corpo illuminante con un angolo estremamente favorevole. La parte superiore del sistema ottico svolge le funzioni di controllo della luce parassita e riduce a zero tutte le emissioni per gli angoli superiori ad 80°;
- assoluto controllo della luce dispersa con drastica limitazione degli illuminamenti sui piani verticali esterni dell'area da illuminare;
- sistema ottico con portalamпада regolabile che permette di ottenere fino a quattro differenti ripartizioni fotometriche con un unico apparecchio;
- grado di protezione IP66 sia nel compartimento ottico che nel vano di collegamento elettrico;
- Classe I, monta lampade HQI-TS da 1000W e 2000W (arco corto), HQI-TS/L 2000W (arco lungo) ed E40 SHP-T 1000W.



MATERIALI

Corpo in pressofusione di alluminio, portella posteriore di accesso alla lampada con sistema di deconnessione automatica della tensione di alimentazione all'apertura, schermo in vetro temprato spessore 4 mm posizionato internamente ed inclinato di 24°, riflettore asimmetrico trapezoidale in alluminio brillatato con riflettori laterali, supporto portalamпада regolabile in 3, 4 posizioni che permette la modifica della ripartizione fotometrica durante l'installazione, staffa in acciaio zincato.

CONTROLLO DELLA LUCE DISPERSA

Il termine “dxh” (1h – 2h....) identifica quanto distante è possibile illuminare in rapporto all’installazione.

Normalmente è importante illuminare il modo efficace fino a 3h (3 volte l’altezza del supporto), ma la luce che eccede i 76/77° gradi (4 volte l’altezza del supporto) è luce dispersa e non utilizzata.



In un campo sportivo ad esempio per ottenere la massima efficienza dell’impianto è necessario contenere al massimo la luce emessa nei piani inferiori ad 1h (45°) ed oltre 3.9h (76°).

EFFICIENZA E QUALITA'

Il comfort ambientale di una installazione e la sua efficienza dipendono da come la luce viene distribuita sul campo e da quanta luce è dispersa al di fuori dell’area utile.

Una parte di luce dispersa è fisiologica per poter garantire una corretta uniformità; oltre ad un certo limite però diventa controproducente per l’efficienza dell’impianto e può creare un notevole fastidio ed abbagliamento per i fabbricati circostanti.

Per valutare l’efficienza di un impianto è possibile utilizzare alcuni semplici parametri:

Coefficiente di utilizzazione: in pratica la porzione di luce emessa dai corpi illuminanti che incide realmente sull’area da illuminare e che si ottiene con la seguente formula

$$C_u = E_m * S_{\text{illumin.}} / \text{Flusso lumin.} * n^\circ \text{ app.}$$

Tanto più il valore è elevato tanto maggiore sarà la parte di luce realmente utilizzata per illuminare l’area interessata;

EV limite: la luce dispersa può essere calcolata analizzando gli illuminamenti su un piano verticale posto esternamente, ma in prossimità, all’area da illuminare.



Con proiettori tradizionali o non efficienti i valori di EV limite possono facilmente raggiungere valori prossimi ai 50 lux (a 25 m. di distanza dal bordo della superficie e ad un’altezza di 5 m) con grosso disagio ambientale.




Limitare la luce al di fuori dell’area interessata è un aspetto fondamentale per il contenimento della spesa energetica e la riduzione dell’alone luminoso.

PROGETTI TIPO

Con Champion installato a 0° si ottengono i seguenti vantaggi:

- Coefficiente di utilizzazione (la luce che effettivamente incide sull'area da illuminare) superiore al 50 % rispetto al 30-35% tipico dei proiettori a bassa efficienza
- Rapporto "dxh" superiore a 3 (corrisponde a dei proiettori simmetrici inclinati oltre 70°)
- Intensità luminosa a 90° ed oltre pari a 0 cd in conformità con le più severe leggi regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso
- Illuminamento verticale disperso al di fuori dell'area utile estremamente ridotto.



Campo sportivo tipo in categoria II secondo EN 12193	
	Champion
	Proiettore simmetrico professionale
	Proiettore simmetrico o asimmetrico a bassa efficienza



<http://www.apitforma.it>
e-mail: apitforma@apitforma.it

Sede Legale: 10121 TORINO – CORSO VINZAGLIO 12/BIS
Tel 011 56 25 500 011 56 25 448 - FAX 011 371 69 08

Accreditamento 03.06.2003
Macrotipologie B – C Tipologie tAD, tFAD, tAP
Numero Certificato Formazione 053/001



CORSO PER TECNICI

PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE NEGLI
ELENCHI DEI CERTIFICATORI

D.Lgs. 311/2006

DECRETO LEGISLATIVO 192/2005

- LINEE GUIDA DELLA DIRETTIVA EUROPEA
- IL DECRETO 192/2005 COME MODIFICATO DAL 311/06
- ARTICOLI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DI PROGETTO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO
- ALLEGATI DEL DECRETO
- NORME TRANSITORIE
- SCHEMA DI MODIFICA DEL D.LGS. 192/2005

INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- FINANZIARIA 2007-2008
- CONTO ENERGIA

UNI EN 832

- NORMA UNI EN 832

UNI EN ISO 6946

- COEFFICIENTE DI PERDITA DI CALORE PER TRASMISSIONE, UNI EN 13789
- TRASMITTANZA TERMICA PER COMPONENTI OPACHI, UNI EN ISO 6946

UNI EN ISO 10077 – UNI EN ISO 13370

- TRASMITTANZA TERMICA PER COMPONENTI VETRATI, EN ISO 10077-1
- SCAMBIO TERMICO CON IL TERRENO UNI EN ISO 13370

I PONTI TERMICI

- I PONTI TERMICI IN EDILIZIA, UNI EN ISO 14683
- STIMA DEI PONTI TERMICI, CHE NON SONO COMPRESI NELL'ARCHIVIO DELLA NORMATIVA, ATTRAVERSO UN CODICE DI CALCOLO

ANALISI TERMOACUSTICA DELLE STRUTTURE VETRATE

- ANALISI DELLE STRUTTURE VETRATE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO

LA NUOVA VERIFICA TERMOIGROMETRICA

- VERIFICA IGROMETRICA DELLE STRUTTURE SECONDO LA UNI EN ISO 13788
- METODO DI CALCOLO

SOLARE TERMICO

- TIPOLOGIA IMPIANTI SOLARE TERMICO
- DIMENSIONAMENTO IMPIANTI

GLI ISOLANTI TERMICI E CASE PASSIVE

- GLI SPESSORI DEGLI ISOLANTI E LE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DA UTILIZZARE PER IL RISPETTO DEL DECRETO 192/2005
- GLI EDIFICI A BASSO CONSUMO E LE CASE PASSIVE

LE SCHERMATURE SOLARI

- TIPOLOGIA DEGLI SCHERMI ALLA RADIAZIONE SOLARE
- VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA SCHERMATURA

UNI 10379 E CALCOLO FEP

- CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA SECONDO UNI 10379
- ANALISI DEI RISULTATI DI UN EDIFICIO

SOLARE FOTOVOLTAICO

- TIPOLOGIA IMPIANTI SOLARE FOTOVOLTAICO
- DIMENSIONAMENTO IMPIANTI

I RENDIMENTI DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

- CALCOLO DEL RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE
- CALCOLO DEL RENDIMENTO DI PRODUZIONE MEDIO STAGIONALE, UNI 10348

Iscrizioni presso la Segreteria APITFORMA

Progetto Formativo Soggetto a Regime Autorizzativo

Inizio corsi : Gennaio 2008

II DIRIGENTE

Prot. n. 100001/LB4/PFA/SP

Torino, 14-09-2007

OGGETTO: Regolamento Provinciale in materia di oli minerali

Come è noto a codeste Associazioni, tra le attribuzioni della Provincia di Torino in materia energetica figura anche la competenza autorizzativa relativa agli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali sia in esito ai conferimenti intervenuti con il processo di decentramento delle funzioni amministrative sia, da ultimo, per effetto della c.d. legge Marzano concernente l'ulteriore avanzamento nel processo di liberalizzazione delle attività energetiche.

Per stessa previsione della suddetta legge, è inoltre stato emanato il provvedimento legislativo che ridefinisce e regola le attività di deposito, imbottigliamento e vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL) che comporta nuove funzioni per l'ente in ambito autorizzativo e di vigilanza.

In estrema sintesi, l'attività procede su più fronti:

- a. Evasione delle istanze per nuovo deposito, modifica della consistenza, volturazione
- b. Effettuazione o completamento del collaudo amministrativo per depositi già autorizzati e conseguente rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio
- c. Verifica dei requisiti tecnici, soggettivi e oggettivi previsti per gli impianti di GPL
- d. Verifica ispettiva sulla sicurezza degli impianti GPL
- e. Autorizzazione alla vendita di GPL in contenitori
- f. Regolarizzazione del pregresso, come risultante dal trasferimento degli archivi provenienti dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Prefettura, relativo a concessioni ormai scadute

Le strutture preposte dell'Amministrazione provinciale hanno sin dall'operatività della legge Marzano avviato e condotto le suddette attività, evidenziando tuttavia le forti contraddizioni correnti tra lettura "naturale" del testo della legge – recante un'importante e comprensibile semplificazione dell'intero settore – e il quadro disciplinare statale che continua a regolare i procedimenti su logiche che non tengono conto della dimensione locale, nonché del rilevante e ridondante sforzo amministrativo che discende dall'applicazione di istituti e procedimenti concepiti per insediamenti di rilevanza strategica o programmatica a realtà che esprimono la propria attività in ambiti e con effetti esclusivamente locali.

In tal senso, va notato che il parco delle attività di cui si tratta riguarda, ad oggi, 1008 stabilimenti censiti sul territorio provinciale, dei quali sono 26 di provenienza ministeriale e meno di 300 in qualche modo suscettibili di essere considerati di interesse per le misure di politica energetica.

Sulla scorta di tali considerazioni, con Deliberazione n.343478 del 10/07/2007, divenuta esecutiva il 17 agosto scorso, il Consiglio Provinciale di Torino ha approvato un regolamento mirato a risolvere in chiave applicativa e amministrativa tali contraddizioni, anche e soprattutto al fine di contenere al minimo l'impegno degli uffici e dell'ente, pur nel rispetto della consegna di legge, e di favorire il più proficuo ed ottimale scambio informativo tra i soggetti istituzionali coinvolti a diverso livello.

In tal senso il provvedimento, pur nell'osservanza sostanziale delle direttive ministeriali, mira ad alleggerire il carico amministrativo sulle attività non coinvolgenti aspetti di pubblica rilevanza e a costruire un iter procedimentale coerente con le linee programmatiche prefigurate dalla stessa legge Marzano e concepite avvalendosi degli istituti che le norme sulla semplificazione amministrativa indicano ormai da tempo come linea stabile di indirizzo procedimentale.

Si trasmette pertanto il testo del Regolamento adottato, invitando gli Enti e le Associazioni in indirizzo a darne la più ampia diffusione presso i propri affiliati.

Con i migliori saluti,


Pier Francesco Ariano

Il testo del regolamento è scaricabile dal sito della Provincia di Torino

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*				

* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i "TABACCHI". Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009



On-line il nuovo sito nuovo sito web www.colpito.it

La nuova struttura è stata pensata per offrire un miglior servizio con informazioni, aree di supporto, documenti ed informative.

Un'ampia sezione è dedicata ai links di interesse per guidarvi nella navigazione di altri siti web di interesse comune. Rinnovata la sezione utenti registrati (Area Riservata) che vi permetterà di accedere nelle aree dedicate ai servizi aggiuntivi, newsletter compresa, per informarvi costantemente sulle notizie più importanti.

Un servizio informatico aggiornato e veloce che vi invitiamo a visitare costantemente

Touch - touch - touch - touch.



EIKON NEXT Con Eikon Next basta toccare un tasto e la casa sarà a vostra completa disposizione. Potrete attivare il videocitofono e vedere chi c'è alla vostra porta. Oppure potrete guardare molto oltre ed entrare nel mondo della domotica. Dalla centrale del sistema By-me, con display e tastiera, programmerete gli automatismi che vi interessano. E da qualunque punto della vostra casa, soltanto con un tasto, potrete attivare gli scenari programmati, coordinando fra loro luci, tapparelle, clima e antintrusione. E quando non sarete a casa avrete la situazione sotto controllo, semplicemente dal vostro telefonino. Semplice, con Eikon Next basta un touch.

www.convimar.it


by-me
sistema domotico

